

COMUNE DI CASALI DEL MANCO

Provincia di Cosenza

(Istituito il 5 maggio 2017, ai sensi della L.R. n. 11/2017 mediante fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta)

Via A. Proviero, 9 – CAP 87050 Casali del Manco, località Casole Bruzio (CS)
Partita IVA/Codice Fiscale: 03509990788 Codice ISTAT: 078156
Telefono: 0984 432000 Fax: 0984 432033 pec provvisoria: comune.casolebruzio@anutel.it

Prot. n° 2131 (Reg. Casole Bruzio)

Casali del Manco, lì 23/06/2017

ORDINANZA N. 11/2017

Ordinanza rivolta alla generalità dei cittadini relativa all'esecuzione di attività di

TAGLIO ERBA E PULITURA DI TERRENI PRIVATI, PROFILATURA DI SIEPI E RAMI DI ALBERI

IL RESPONSABILE SETTORE 5 – SERVIZIO AMBIENTE

Premesso:

- che all'interno del territorio comunale si rileva la presenza di terreni incolti per i quali i proprietari tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione con la conseguente crescita non controllata di vegetazione spontanea;
- che analogamente sono presenti aree private a confine con strade comunali o vicinali che determinano problemi di visibilità, con conseguente pericolo per la viabilità, a causa della mancata regolazione di siepi o potatura di alberature sporgenti oltre il ciglio stradale;
- che anche all'interno di zone residenziali sono presenti lotti ineditati o fabbricati in costruzione o non ancora ultimati, i cui proprietari o responsabili di cantiere non eseguono la dovuta pulizia ed il taglio della vegetazione infestante;

Riscontrato che le situazioni sopra esposte possono favorire la proliferazione di animali in genere ed in particolare di ratti, serpi ed insetti nocivi come la zanzara tigre, che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi con accumuli di materiale vegetale;

Dato atto:

- che l'abbandono e l'incuria possono creare problemi di igiene, di salute pubblica e di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
- che tali circostanze producono altresì un danno all'immagine del territorio e che al fine di evitare inconvenienti di carattere igienico – sanitario, devono essere tenute sotto controllo, attuando una accurata pulizia delle aree incolte e dei lotti di terreno non ancora edificati, con particolare riguardo a quelle aree poste in prossimità di abitazioni;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali) ed in particolare l'art. 50;

Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) e s.m.i., ed in particolare l'art. 29;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 (norme in materia ambientale) e s.m.i., ed in particolare l'art. 255;

ORDINA

con effetto immediato,

- ai proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree agricole non coltivate,
- ai proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree verdi urbane incolte,
- ai proprietari di case ed agli amministratori di stabili con annesse aree a verde,
- ai responsabili di cantieri edili e stradali,
- ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali,

ciascuno per le rispettive competenze, di procedere agli interventi di pulizia di seguito elencati, che dovranno comunque essere effettuati per tutto il periodo estivo e comunque dal 23 giugno fino al 15 ottobre di ogni anno in maniera di garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, non creare pericolo alla circolazione stradale, non coprire la segnaletica stradale, non provocare per incuria problemi di igiene, favorendo la proliferazione di ratti, zanzare e animali nocivi di ogni specie, nonché costituire potenziale causa di incendi, con conseguente aggravio e pregiudizievole incolumità alle persone ed ai beni esistenti.

Interventi da eseguirsi:

1. **taglio dell'erba e della vegetazione in genere e rimozione del materiale di sfalcio;**
2. **regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature (nel rispetto della L.R. n. 6/2005 e s.m.i.) e conseguente rimozione delle ramaglie e dei rifiuti, nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare nelle aree private prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse;**

AVVERTE

che in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa stabilita dall'art. 7 bis del T.U.EE.LL. (D Lgs. n. 267/2000);

che, in caso di inadempienza, il Comune provvederà all'esecuzione d'ufficio di dette opere, con rivalsa delle spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati, ai sensi di legge.

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio e resa nota alla cittadinanza con le consuete forme di pubblicità;

Il personale dell'ufficio di polizia locale e dell'ufficio tecnico sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

INFORMA

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

che Responsabile del procedimento è il Dott. Carlo Ugo Mancuso – Settore 5.



IL RESPONSABILE SETTORE 5 -
SERVIZIO AMBIENTE
Dott. Carlo Ugo Mancuso

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Carlo Ugo Mancuso", written over the typed name.